



## REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI: ICI E TARSU

### Art. 1 Contenuto del regolamento

1. Scopo del presente regolamento è disciplinare, nel Comune di Cardano al Campo, la riscossione diretta dei tributi comunali, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari.

### Art. 2 Tributi oggetto di riscossione diretta

1. Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi:

I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili)  
T.A.R.S.U. (Tassa Raccolta Rifiuti Solidi Urbani)

### Art. 3 Le modalità di riscossione diretta

1. I contribuenti del Comune di Cardano al Campo possono effettuare i versamenti relativi ai tributi di cui al precedente articolo 2, con le modalità di seguito indicate:

- mediante bollettino di c/c postale, intestato al Comune, con l'indicazione del numero di conto corrente relativo al tributo che s'intende versare;
- mediante modello F24, ove previsto dalla normativa,
- mediante versamento effettuato con altri sistemi di pagamento attivati dal Comune.

### Art. 4 La riscossione diretta dell'ICI

1. L'importo del tributo, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

### Art. 5 La riscossione diretta della T.A.R.S.U.

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del Funzionario Responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l'anno successivo a quelle per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è notificato.

2. Relativamente all'anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell'anno precedente, sulla base dell'ultimo ruolo ordinario emesso.

3. L'ammontare dell'addizionale provinciale debitamente documentata tramite un prospetto riassuntivo delle somme da riscuotere, dovrà essere versato alla Provincia direttamente dal Comune, secondo le modalità dettate dall'Amministrazione Provinciale stessa.

4. Sul frontespizio riepilogativo dell'elenco formato, è apposto visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile del tributo entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all'art. 5 comma 1, del presente regolamento.

5. Avviso di deposito degli elenchi resi esecutivi dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune (Albo on line) per otto giorni consecutivi rammentando ai contribuenti l'obbligo del pagamento delle somme iscritte entro le rispettive scadenze.

6. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, l'Ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti.
7. Le scadenze per il pagamento della tassa verranno stabilite dalla Giunta Comunale su proposta del Funzionario del Tributo.
8. In luogo di pagamenti a rate, gli importi potranno essere versati anche in unica soluzione entro la scadenza della prima rata, utilizzando il bollettino contenente l'importo totale del tributo.
9. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell'invio della comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Ufficio Tributi notificherà un avviso di accertamento per omesso / parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/1993, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati.
11. Resta fermo quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti per la riscossione della tassa giornaliera.

#### Art. 6 Riscossione coattiva

1. Nei casi di mancato pagamento, l'Ufficio Tributi, a pena di decadenza, provvede entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento di cui all'art. 5 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal regio decreto n. 639 del 1910, con addebito delle spese per l'espletamento dell'attività di recupero credito a totale carico del debito. E' altresì prevista la facoltà di riscossione mediante ruolo se affidata a società esterne o partecipate secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 7 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di leggi vigenti
2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2012